

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

16° anno n. L 338

7 dicembre 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 3287/73 del Consiglio, del 3 dicembre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 610/72 relativo all'applicazione delle disposizioni adottate nel quadro dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia riguardo alla circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da paesi terzi e non immessi in libera pratica né nella Comunità né in Grecia	1
Regolamento (CEE) n. 3288/73 del Consiglio, del 3 dicembre 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia	2
Regolamento (CEE) n. 3289/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	4
Regolamento (CEE) n. 3290/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	6
Regolamento (CEE) n. 3291/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	8
Regolamento (CEE) n. 3292/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala	10
Regolamento (CEE) n. 3293/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	13
Regolamento (CEE) n. 3294/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso	15
Regolamento (CEE) n. 3295/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	17
Regolamento (CEE) n. 3296/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	19

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 3297/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	21
Regolamento (CEE) n. 3298/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	22
Regolamento (CEE) n. 3299/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali	25
Regolamento (CEE) n. 3300/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso	28
Regolamento (CEE) n. 3301/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70, per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo per l'olio d'oliva	30
Regolamento (CEE) n. 3302/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 193/70 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la commercializzazione delle arance e dei mandarini comunitari	31
Regolamento (CEE) n. 3303/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa per la campagna 1973/1974 i prezzi di riferimento delle arance dolci	32
Regolamento (CEE) n. 3304/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, concernente deroga al regolamento (CEE) n. 1437/70, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto	34
Regolamento (CEE) n. 3305/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, relativo alla concessione di aiuti per il magazzinaggio privato in talune zone viticole . . .	35
Regolamento (CEE) n. 3306/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	36

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

73/374/CEE :

Decisione della Commissione, del 2 ottobre 1973, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, di materie tessili diverse dal cotone, della voce n. ex 60.02 della tariffa doganale comune, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri 40

73/375/CEE :

Decisione della Commissione, del 4 ottobre 1973, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario le preparazioni e conserve di tonno (in recipienti ermeticamente chiusi) della voce n. 16.04 ex E della tariffa doganale comune, originarie dell'URSS e messe in libera pratica nel Belgio 42

73/376/CEE :

Decisione della Commissione, del 12 ottobre 1973, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori ed i meccanismi d'animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), della voce n. 97.03 A ed ex B della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, e messi in libera pratica negli altri Stati membri 43

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) 44

Procedure aperte 46

Procedure ristrette 49

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2994/73 della Commissione, del 31 ottobre 1973, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 304 del 1° 11. 1973) 54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3287/73 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 610/72 relativo all'applicazione delle disposizioni adottate nel quadro dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia riguardo alla circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da paesi terzi e non immessi in libera pratica né nella Comunità né in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 610/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, relativo all'applicazione delle disposizioni adottate nel quadro dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia riguardo alla circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da paesi terzi e non immessi in libera pratica né nella Comunità né in Grecia⁽¹⁾, modificato con regolamento (CEE) n. 2718/72⁽²⁾, ha stabilito le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di associazione emanate in applicazione dell'articolo 8 dell'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia;

considerando che, con decisione n. 1/73 del Consiglio di associazione del 3 dicembre 1973 sono state ema-

nate nuove disposizioni; che il regolamento succitato deve essere adattato alla nuova situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 610/72 è modificato come segue:

L'ultimo trattino dell'articolo 5 è sostituito dai seguenti trattini:

- « — per il periodo dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973 80 %
- a partire dal 1° gennaio 1974 90 % »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3288/73 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1973

relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 5 ottobre 1973 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia;

considerando che le procedure per applicare le clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea sono fissate dal medesimo trattato;

considerando che è invece necessario stabilire le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli articoli da 22 a 27 dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato, di adire il comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia — qui di seguito denominato « accordo » — in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24 e 26 del medesimo. Ove occorra, il Consiglio adotta tali misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Ove occorra, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio che delibera secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure di salvaguardia in virtù dell'articolo

23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le opportune raccomandazioni.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste dall'articolo 25 dell'accordo, è applicabile la procedura stabilita dal regolamento (CEE) n. 459/68⁽¹⁾.

Articolo 4

1. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24 e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, possono essere adottate, alle condizioni qui di seguito definite, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, può presentare le proposte necessarie su cui il Consiglio si pronuncia secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

3. Lo Stato membro interessato può introdurre restrizioni quantitative all'importazione, salvo nei casi di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi. Esso notifica immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

La Commissione decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di tre giorni lavorativi nel caso dell'articolo 24 e di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 26, a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 24 e di dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 26 a decorrere dalla notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, la decisione adottata dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.

Qualora il Consiglio sia adito dallo Stato membro che ha adottato le misure conformemente a tale paragrafo, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione prende termine quindici giorni nel caso dell'articolo 24 e trenta giorni nel caso dell'articolo 26 dopo che il Consiglio è stato adito, qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

Per l'applicazione del presente paragrafo, devono essere scelte con priorità le misure che arrechino il minor turbamento possibile al funzionamento del mercato comune.

Prima di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro interessato in applicazione del presente paragrafo, la Commissione procede a consultazioni.

Tali consultazioni si svolgono in seno ad un comitato consultivo, composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Questi comunica agli Stati membri, nel più

breve tempo possibile, tutti gli utili elementi di informazione.

Articolo 5

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 6

La notifica della Comunità al comitato misto prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo, è effettuata dalla Commissione.

Articolo 7

Prima del 31 dicembre 1974, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sugli adattamenti da apportare al presente regolamento, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, che, alla luce dell'esperienza acquisita risultassero necessari al fine di evitare il rischio che l'unità del mercato comune sia compromessa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 3289/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 1. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1973 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾⁽⁴⁾
10.02	Segala	12,62 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	2,73
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	36,40
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3290/73 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1973****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(u.c. t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3291/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/72 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁶⁾, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando tuttavia che, secondo l'articolo 2 del regolamento n. 633/67/CEE, il correttivo applicabile all'importo della restituzione fissata in anticipo per una esportazione da effettuarsi dopo il terzo mese seguente quello in cui il titolo è stato rilasciato, deve essere fissato in funzione delle prospettive di evoluzione del mercato; che si possono quindi prendere in considerazione le disponibilità e l'evoluzione prevedibili del mercato comunitario da un lato, e d'altro lato, l'evoluzione a termine del mercato mondiale ed in particolare dei mercati le cui esigenze specifiche hanno resa necessaria la fissazione di restituzioni differenziate;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 dell'11. 7. 1972, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

colo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'arti-

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1973 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(# L. 6)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3292/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione

dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1973 che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

(u.c./t.)

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato	—
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala ⁽¹⁾	0
10.03	Orzo	—
10.05 B	Avena	—
10.07 C	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Sorgo	—
	Farina di frumento tenero ⁽²⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	—
	— tenore in ceneri da 521 a 600	—
	— tenore in ceneri da 601 a 900	—
	— tenore in ceneri da 901 a 1100	—
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	—
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	—
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	0
	— tenore in ceneri da 701 a 1150	0
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600	0
	— tenore in ceneri da 1601 a 2000	0
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	—
	— tenore in ceneri da 951 a 1300	—
	— tenore in ceneri da 1301 a 1500	—
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ⁽²⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	—

⁽¹⁾ La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

⁽²⁾ La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è di 2 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3293/73 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1973
che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2365/73 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2365/73 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 del 10. 9. 1973, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1973 che fissa i prelievi applicabili al riso
e alle rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

N. della tariffa	Designazione delle merci	Paesi terzi	SAMA PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. risone :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) a grani tondi</p> <p style="padding-left: 40px;">b) a grani lunghi</p> <p style="padding-left: 20px;">II. riso semigreggio :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) a grani tondi</p> <p style="padding-left: 40px;">b) a grani lunghi</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. riso semilavorato :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) a grani tondi</p> <p style="padding-left: 40px;">b) a grani lunghi</p> <p style="padding-left: 20px;">II. riso lavorato :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) a grani tondi</p> <p style="padding-left: 40px;">b) a grani lunghi</p> <p>C. Rotture</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

²⁾ Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3294/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 128/73⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁷⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 363/72⁽⁹⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in

conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

(5) GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 16.

(6) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

(7) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

(8) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

(9) GU n. L 46 del 22. 2. 1972, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

<i>(u.c. / 100 kg)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
b) a grani lunghi	0	0	0	0	
C. Rotture		0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3295/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽⁴⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE⁽⁵⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento n. 669/67/CEE⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68⁽⁷⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la pro-

porzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

(5) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

(6) GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

(7) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1973 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : I. II. riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi C. Rotture	— — — — — — —

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3296/73 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1973**

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁷⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 7 dicembre 1973 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3297/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

<i>(u.c. / 100 kg.)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	2,24
	II. zucchero greggio	2,87 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	2,24
	II. zucchero greggio	2,87 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3298/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2493/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante

un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2493/73 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73⁽⁴⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 257 del 14. 9. 1973, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 10 dicembre 1973 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (1)

(In u.c./100 kg)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera		Altri paesi terzi
		Peso vivo		
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :			
	A. delle specie domestiche :			
	II. altri :			
	a) vitelli	0 (b)		0 (b)
	b) altri :			
	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a)	0,188		—
	2. altri :			
	aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c)	—		0,470
	bb) non nominati	0,705 (b)		0,705 (b)
		Peso netto		
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :			
	A. carni :			
	II. della specie bovina :			
	a) domestica :			
	1. fresche o refrigerate :			
	aa) di vitello :			
	11. carcasse e mezzene	0		0
	22. quarti anteriori e busti	0		0
	33. quarti posteriori e selle	0		0
	bb) di bovini adulti :			
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati :			
aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—		0,893	
bbb) altri	1,340		1,340	
22. quarti anteriori :				
aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—		0,714	
bbb) altri	1,072		1,072	

(In u.c./100 kg)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera		Altri paesi terzi
		Peso netto		
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :			
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—		1,072
	bbb) altri	1,607		1,607
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :			
	11. pezzi non disossati	2,009		2,009
	22. pezzi disossati	2,298		2,298
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	C. altre :			
	I. della specie bovina domestica :			
	a) carni :			
	1. non disossate	2,009		2,009
	2. disossate	2,298		2,298

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3299/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1968/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 %; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del frumento tenero e del granturco o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questi prodotti;

considerando che i rapporti esistenti fra il prodotto di base e i suoi prodotti trasformati, nonché la situazione del mercato di taluni prodotti trasformati

rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione di tali prodotti; che, tuttavia, la situazione dei prodotti trasformati a base di granturco non richiede attualmente la fissazione di un prelievo all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/73 del Consiglio, del 17 luglio 1973 ⁽⁵⁾, ha fissato il prezzo d'entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1973/1974;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1968/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cereali sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati di cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'importanza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) e d) del regolamento n. 120/67/CEE, esclusi i prodotti amidacei, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1968/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi

— per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 3.

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 è fissato nell'allegato per i prodotti in esso indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1973 che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	60,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	10,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero	10,00
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano)	53,20
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano)	56,00
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano)	40,80
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano)	56,00
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano)	40,80
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso	153,00
11.02 G I	Germi di frumento (grano) anche sfarinati	10,00
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	71,20
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	53,20
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	3,20
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	3,20
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	3,20
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	3,20
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	3,20

⁽¹⁾ S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3300/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento n. 359/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2737/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 %; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questo prodotto;

considerando che i rapporti esistenti fra il riso e i prodotti trasformati nonché la situazione del mercato di questi prodotti rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione per l'insieme dei prodotti trasformati a base di riso;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati

fissati per la campagna 1973/1974 dai regolamenti (CEE) n. 1962/73 ⁽⁴⁾ e 2024/73 ⁽⁵⁾;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2737/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità del riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra dei prezzi del riso e dei prodotti trasformati del settore del riso sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) del regolamento n. 359/67/CEE, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2737/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

- per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 30.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

2737/73 è fissato nell'allegato per i prodotti in esso indicati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1973 che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	u.c./100 kg
10.06 A I a)	Risone a grani tondi	35,000
10.06 A I b)	Risone a grani lunghi	35,000
10.06 A II a)	Riso semigreggio a grani tondi	35,000
10.06 A II b)	Riso semigreggio a grani lunghi	35,000
10.06 B I a)	Riso semilavorato a grani tondi	45,000
10.06 B I b)	Riso semilavorato a grani lunghi	45,000
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi	45,000
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi	45,000
10.06 C	Rotture di riso	15,000
11.01 F	Farina di riso	0
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	15,900
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	21,000
11.08 A II	Amido di riso	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3301/73 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1973****che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70, per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo per l'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che la durata di validità dei titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo per l'olio d'oliva è stata fissata all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2312/73⁽⁵⁾;

considerando che la durata di validità attualmente in vigore è stata fissata tenendo conto dei termini medi occorrenti per l'importazione nella Comunità dell'olio

in provenienza dalle principali zone di produzione e d'esportazione; che per alcune regioni della Comunità siffatto termine è risultato insufficiente; che appare pertanto opportuna una proroga dello stesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 è modificato come segue:

« 2. Il titolo d'importazione con fissazione anticipata del prelievo è valido a partire dalla data del rilascio effettivo fino allo scadere del mese successivo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

(4) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

(5) GU n. L 237 del 25. 8. 1973, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3302/73 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1973****che modifica il regolamento (CEE) n. 193/70 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la commercializzazione delle arance e dei mandarini comunitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 193/70 della Commissione, del 2 febbraio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la commercializzazione delle arance e dei mandarini comunitari⁽²⁾, concerneva inizialmente arance di varietà diverse dal Biondo comune; che, per la campagna 1972/1973 la sfera d'applicazione di detto regolamento è stata estesa da ultimo alle arance della varietà Biondo comune del regolamento (CEE) n. 2592/72 della Commissione, dell'8 dicembre 1972⁽³⁾; che i motivi di tale estensione sono ancora validi per la campagna attuale; che per questa campagna occorre quindi estendere le norme del regolamento (CEE) n. 193/70 alle arance della varietà in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 193/70 è sostituito dal testo seguente:

« Durante la campagna 1973/1974, possono inoltre formare oggetto di contratti le arance della varietà Biondo comune delle categorie di qualità Extra e I. »

Articolo 2

All'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 193/70 la data del 1° gennaio 1973 è sostituita da quella del 1° gennaio 1974.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 26 del 3. 2. 1970, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 276 del 9. 12. 1972, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3303/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

che fissa per la campagna 1973/1974 i prezzi di riferimento delle arance dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di arance dolci, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che la commercializzazione delle arance dolci raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al mese di giugno dell'anno successivo ; che i quantitativi immessi sul mercato nei mesi di ottobre e novembre e nei mesi di maggio e giugno dell'anno successivo rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna ; che occorre quindi fissare prezzi di riferimento soltanto a partire dal 1° dicembre e fino al 30 aprile dell'anno successivo ;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento per le arance sono fissati sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, prendendo in considerazione l'andamento medio dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto ;

considerando che, tenuto conto delle differenze di comparabilità delle varietà di arance dolci dal punto di vista della loro valutazione commerciale, è opportuno classificare tali varietà in tre gruppi ;

considerando che la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa consiste nel fissare per ciascun

gruppo un prezzo di riferimento di un importo unico per tutta la campagna ;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento ; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo deve essere calcolata escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che, per il calcolo dei prezzi d'entrata, è opportuno precisare le varietà importate dai paesi terzi i cui prezzi d'entrata devono essere comparati rispettivamente con i prezzi fissati per il gruppo I, per il gruppo II e per il gruppo III ; che, inoltre, alcune varietà importate dai paesi terzi non sono direttamente comparabili, quanto alla loro valutazione commerciale, ai gruppi di varietà comunitarie ; che è pertanto opportuno fissare, sulla base dei rispettivi valori commerciali, coefficienti da applicare, per il calcolo del prezzo d'entrata, ai corsi di tali varietà importate dai paesi terzi, allo scopo di renderli comparabili ai gruppi di varietà comunitarie ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1973/1974, i prezzi di riferimento delle arance dolci fresche (sottovoce ex 08.02 A I della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue per ciascuno dei gruppi di varietà I, II e III dei

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio :

Gruppo I : dal 1° dicembre al 31 marzo : 18,0

Gruppo II : dal 1° gennaio al 30 aprile : 15,5

Gruppo III : dal 1° dicembre al 30 aprile : 8,6

2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo 1 sono costituiti dalle varietà seguenti :

Gruppo I : Moro e Tarocco

Gruppo II : Sanguinello

Gruppo III : Biondo comune

3. I prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere comparati :

a) per le varietà Moro e Tarocco, al prezzo fissato per il gruppo I,

b) per le varietà Biondo comune (Blanca comune, Blonde commune), Grano de Oro (Imperial, Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood oval (Doblefina, Double fine), Portugaise sanguine, Sanguina redonda (Entrefina), le varietà

del Surinam e la varietà Sanguina ordinaria, ad esclusione delle Navel sanguina (Double fine améliorée, Washington sanguina, Sanguina grande) e Maltaise sanguine, al prezzo fissato per il gruppo III,

c) per le varietà diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) :

— durante il mese di dicembre, al prezzo fissato per il gruppo I,

— durante il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile, al prezzo fissato per il gruppo II.

4. Per il calcolo del prezzo d'entrata di cui al paragrafo 3, si applica ai corsi dei prodotti importati in provenienza dai terzi, dopo detrazione dei dazi doganali, un coefficiente di :

— 0,76 per i prodotti di cui al paragrafo 3 b),

— 1,20 per i prodotti di cui al paragrafo 3 c), primo trattino,

— 1,— per i prodotti di cui al paragrafo 3 c), secondo trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3304/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

concernente deroga al regolamento (CEE) n. 1437/70, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia d'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 753/73⁽⁴⁾, i contratti di magazzinaggio stabiliscono che l'organismo d'intervento deve porre fine al versamento dell'aiuto qualora, per due settimane consecutive, i prezzi medi di un tipo di vino da pasto siano uguali o superiori al prezzo d'orientamento di detto tipo di vino;

considerando che, se tale disposizione venisse applicata nel momento attuale, caratterizzato per determinati tipi di vino e determinate zone vinicole sia da talune eccedenze, sia da un livello di prezzi superiore

al prezzo d'orientamento, l'organismo d'intervento dovrebbe sospendere le misure adottate poco tempo dopo averle messe in applicazione;

considerando che, per stabilizzare il mercato ed evitare un crollo dei prezzi, è opportuno sospendere per un periodo determinato, l'applicazione del suddetto articolo 13;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1437/70 è sospesa fino al 30 aprile 1974.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 16. 3. 1973, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3305/73 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1973****relativo alla concessione di aiuti per il magazzinaggio privato in talune zone viticole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che dai dati statistici disponibili risulta che il raccolto eccezionalmente abbondante in talune zone viticole della Comunità ha provocato uno squilibrio tra le disponibilità e le possibilità di smercio; che ricorrono pertanto presupposti per la conclusione di contratti di magazzinaggio a breve termine, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del predetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Aiuti per il magazzinaggio privato vengono concessi ai vini da pasto prodotti nelle zone viticole C II e C III e per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio a breve termine tra il 1° e il 15 dicembre 1973.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3306/73 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1973
che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore
dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1967/73⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3249/73⁽⁵⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 3249/73 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 3249/73 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 27 del 1^o. 2. 1973, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1^o. 2. 1973, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 1^o. 12. 1973, pag. 34.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/n.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRI	UK
10.03	0	0	0

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
07.06 A	0	0	0
11.01 C ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 A III ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 B I a) 1 ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 B I b) 1 ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 C III ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 D III ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 E I a) 1 ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 E I b) 1 ⁽¹⁾	0	0	0
11.02 F III ⁽¹⁾	0	0	0
11.06 A	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0
11.07 B	0	0	0
23.02 A I a)	0	0	0
23.02 A I b) 1	0	0	0
23.02 A I b) 2	0	0	0
23.02 A II a)	0	0	0
23.02 A II b)	0	0	0

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche.
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

- (¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
 - et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

- (¹) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
 - einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe) der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

- (¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

- (¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :
- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
 - een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen) berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

- (¹) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :
- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
 - an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1973

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, di materie tessili diverse dal cotone, della voce n. ex 60.02 della tariffa doganale comune, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(73/374/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 26 settembre 1973, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, di materie tessili diverse dal cotone, della voce n. ex 60.02 della tariffa doganale comune, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti di Taiwan dalla Francia, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dalla Francia nei confronti di Taiwan;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971, in particolare all'articolo 1⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, di materie tessili diverse dal cotone

originari di Taiwan, e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali la data di deposito delle

(¹) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

domande di titoli d'importazione è successiva al 25 settembre 1973.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1973.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1973

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario le preparazioni e conserve di tonno (in recipienti ermeticamente chiusi) della voce n. 16.04 ex E della tariffa doganale comune, originarie dell'URSS e messe in libera pratica nel Belgio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(73/375/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 27 settembre 1973, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le preparazioni e conserve di tonno (in recipienti ermeticamente chiusi), della voce n. 16.04 ex E della tariffa doganale comune, originarie dell'URSS e messe in libera pratica nel Belgio,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti dell'URSS dalla Francia, da un lato, e dal Belgio dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dalla Francia nei confronti dell'URSS;

considerando che, data l'imminenza delle deviazioni di traffico, non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui il Belgio apporterebbe la necessaria cooperazione;

considerando che è opportuno autorizzare, per le deviazioni di traffico in parola, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971, in particolare all'articolo 1⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
16.04 ex E	Preparazioni e conserve di tonno (in recipienti ermeticamente chiusi)

originari dell'URSS, e messi in libera pratica nel Belgio, per le quali delle domande di titoli d'importazione introdotte dopo il 17 settembre 1973 sono attualmente in istanza presso le autorità francesi.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(¹) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1973

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori ed i meccanismi d'animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), della voce n. 97.03 A ed ex B, della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(73/376/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 8 ottobre 1973, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori ed i meccanismi d'animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), della voce n. 97.03 A ed ex B, della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti di Hong Kong, dalla Francia, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico ;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dalla Francia nei confronti di Hong Kong ;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971, in particolare all'articolo 1⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per il divertimento
A	— di legno
ex B	— altri (eccetto i motori ed i meccanismi d'animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati)

originari di Hong Kong, e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali la data di deposito delle domande di titoli d'importazione è successiva al 25 settembre 1973.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino alla data in cui nuove possibilità d'importazione saranno aperte per detti prodotti nei confronti di Hong Kong e al più tardi al 30 giugno 1974.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾ :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a) :
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a) :
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a) :
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a) :
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a) :
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a) :
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b) :
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b) :
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b) :
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c) :
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d) :
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d) :
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a) :

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Neubauamt Abstiegsbauwerke, 314 Lüneburg, Schießgrabenstraße 8/9.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A).
3. a) 3141 Scharnebeck, 7 km a nord-est di Lüneburg, dal km 103,385 al km 104,163 del canale laterale dell'Elba attualmente in fase di costruzione.
b) Lavori edili relativi all'avamposto inferiore e alle strade di accesso dell'impianto di sollevamento di natanti di Scharnebeck.
c) Lotto unico.
I lavori comprendono :
110 000 m³ movimento di terra
16 000 m² costruzione di strade
3 500 m² consolidamento di scarpate
18 000 m² palancole ad ancoraggio orizzontale
175 m di muri traforati di contenimento / acciaio
1 tombini gemelli per la misurazione del livello d'acqua.
d) È consentita la presentazione di offerte speciali per l'ancoraggio di pali di fondazione inclinati. A dette offerte si devono accludere calcoli e disegni integrativi.
4. I lavori dovranno essere iniziati entro tre settimane dall'aggiudicazione. Il termine di ultimazione dei lavori è di un massimo di 10 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione.
5. a) La documentazione relativa al bando deve essere richiesta al Neubauamt Abstiegsbauwerke, 314 Lüneburg, Schießgrabenstraße 8/9.
b) Consegna della documentazione a partire dal 7 dicembre 1973.
c) Alla richiesta della documentazione si dovrà accludere la ricevuta del versamento della somma di 200 DM. Tale ricevuta verrà in seguito restituita. Il versamento dovrà essere effettuato a favore della Bundeskasse Hamburg, 2 Hamburg 11, Rödingsmarkt 2, (prefisso telefonico 040, telefono 361191) sul conto n. 200 01010 presso la Landeszentralbank Hamburg, con l'indicazione « Öffentliche Ausschreibung Unterer Vorhafen Schiffshebewerk Lüneburg ».
6. a) Martedì 29 gennaio 1974 ore 14,30.
b) Neubauamt Abstiegsbauwerke, 314 Lüneburg, Schießgrabenstraße 8/9, Postfach 2309.
c) Tedesco.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) Data dell'apertura delle offerte: martedì 29 gennaio 1974, ore 14,30. Neubauamt Abstiegsbauwerke, 314 Lüneburg, Schießgrabenstraße 8/9.
8. Si accettano esclusivamente garanzie di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Pagamento di acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte B (VOB/B).
- 10.
11. L'offerente deve comprovare di aver già eseguito lavori edili analoghi.
12. L'offerente sarà vincolato alla sua offerta fino a mercoledì 27 marzo 1974.
13. Verrà giudicata deliberataria, a norma del paragrafo 25 VOB/A, l'offerta che apparirà più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico.
14. Ulteriori informazioni verranno fornite dal Neubauamt Abstiegsbauwerke, 314 Lüneburg, Schießgrabenstraße 8/9.
15. 30 novembre 1973.

Procedura aperta

1. Landschaftsverband Rheinland, Fernstraßen-Neubauamt Euskirchen, D-5350 Euskirchen, Jülicher Ring 101-103.
2. Gara pubblica di appalto conformemente alla «Verdingungsverordnung für Bauleistungen, Teil A» (VOB/A).
3. a) Autostrada A 110, trasversale di Brühl.
b) Lavori in terra, di drenaggio e di rivestimento delle carreggiate.
Prestazioni principali:
850 000 m³ circa movimenti di terra
180 000 m³ circa posa in opera di materiale di prestito (incluso materiale non gelivo)
12 000 m circa posa di condotte di drenaggio
150 000 m² circa realizzazione di manti bituminosi
65 000 m² circa consolidamento in cemento.
c) I singoli lavori vengono conferiti solo in unico lotto.
4. Inizio dei lavori: primavera 1974
Durata dei lavori: 11 mesi.
5. a) La documentazione relativa all'appalto è da richiedere al Fernstrassen-Neubauamt Euskirchen, D-5350 Euskirchen, Jülicher Ring 101-103, per iscritto.
b) Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 1973 (data del timbro postale).
c) I diritti ammontano a 60 DM. I versamenti, esclusivamente scritturali, dovranno essere effettuati sul conto n. 1009 182 presso la Kreissparkasse di Euskirchen, codice bancario 382 501 10. La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla richiesta della documentazione. Non si accettano assegni.
6. a) 19 febbraio 1974, ore 11.
b) Fernstraßen-Neubauamt Euskirchen.
- c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) L'apertura delle offerte avrà luogo il 19 febbraio 1974 alle ore 11 presso il Fernstraßen-Neubauamt di Euskirchen.
8. Per una esecuzione dei lavori a norma di contratto e quale adempimento all'obbligo di garanzia si richiede una cauzione pari al 5 % dell'importo a base di appalto. Si accettano esclusivamente cauzioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma della «Verdingungsordnung für Bauleistungen - Teil B» (VOB/B).
11. Su richiesta, l'offerente dovrà produrre la seguente documentazione:
— elenco delle prestazioni suddivise per entità ed importo, eseguite negli ultimi tre esercizi, comparabili a quelle da appaltare;
— elenco dei macchinari e del personale disponibili;
— certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale alla sede o al domicilio del candidato.
12. Gli offerenti sono vincolati alle loro offerte fino al 17 maggio 1974.
13. A norma dell'articolo 25 della VOB/A viene dichiarata deliberataria l'offerta più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico.
15. 30 novembre 1973.

Procedura aperta

1. Freie und Hansestadt Hamburg, Baubehörde — Hochbauamt, D-2000 Hamburg 36, Stadthausbrücke 8, Tel. Durchwahl: (040) 3 49 13 — 890.
2. Gara pubblica di appalto n. 274/73 conformemente alla « Verdingungsordnung für Bauleistungen — Teil A » (VOB/A).
3. a) 2000 Hamburg 4, Budapester Str. 58. Costruzione in tre fasi del Liceo-Ginnasio St. Pauli, 1° lotto.
b) Corpo di fabbrica compatto a 4 piani con aule regolari e locali accessori, completo di due rampe di scale in torri, raccordate esternamente, comprendenti locali di disimpegno.
Cubatura lorda, compreso scantinato del tipo basso: 26 500 m³.
4. 24 mesi circa.
5. a) Freie und Hansestadt Hamburg, Baubehörde, Zahlstelle der Baubehörde, D-2000 Hamburg 36, Stadthausbrücke 8, Zimmer 3. Le richieste possono essere prese in considerazione solo ad avvenuta ricezione dell'importo a copertura delle spese.
b) Rilascio della documentazione relativa all'appalto: dal 10 dicembre 1973, ore 9, al 6 febbraio 1974, ore 13.
c) Il prezzo della documentazione relativa all'appalto ammonta a 99 DM. I pagamenti possono essere effettuati per contanti presso l'ufficio indicato al punto 5 a), ovvero mediante versamento sul conto n. 1237/125 115 presso la Hamburger Sparkasse con l'indicazione del numero dell'appalto.
6. a) 13 febbraio 1974, ore 9,30.
b) Freie und Hansestadt Hamburg, Baubehörde — Hochbauamt, Hauptabteilung 2 — Technische Verwaltung, D-2000 Hamburg 36, Stadthausbrücke 8, IV OG, Zimmer 439.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 13 febbraio 1974, ore 9,30, presso l'ufficio indicato al punto 6 b).
8. Condizioni generali di appalto secondo la normativa di Hamburg. Si accettano esclusivamente cauzioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma della « Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil B » (VOB/B).
- 10.
11. Potranno essere richieste le seguenti informazioni:
 - Fatturato del candidato negli ultimi tre esercizi, nella misura in cui esso concerne opere edili ed altre prestazioni comparabili a quelle da appaltare, con inclusione della quota-parte in consorzi o in società con altri offerenti.
 - Esecuzione di prestazioni negli ultimi tre esercizi comparabili a quelle da appaltare.
 - Entità della manodopera occupata in media all'anno negli ultimi tre esercizi, eventualmente ripartita per categorie professionali.
 - Attrezzatura tecnica a disposizione del candidato per l'esecuzione delle opere da appaltare.
 - Iscrizione nell'albo professionale alla sede o al domicilio del candidato.
12. 3 mesi.
13. A norma dell'articolo 25 della VOB/A viene dichiarata deliberataria l'offerta più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico. Ulteriori criteri di aggiudicazione sono riportati nella documentazione relativa all'appalto.
- 14.
15. 30 novembre 1973.

Procedura ristretta

1. The Corporation of the City and County of Bristol, Council House, College Green, Bristol BS1 5TR.
 - Dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la cifra d'affari relativa ai lavori eseguiti dall'impresa nel corso degli ultimi tre esercizi.
2. Licitazione privata.
 - Titolo di studio o qualificazione professionale dell'appaltatore e del personale dirigente, in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione dei lavori.
3. a) Wells Road, Knowle, Bristol.
 - Elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni, corredato da certificati di buona esecuzione per i lavori principali. Questo attestato dovrà indicare l'importo, la data e l'ubicazione di ciascuna opera, specificando se esse sono state eseguite e ultimate a regola d'arte.
- b) Costruzione di 137 palazzine a uno e due piani con metodo tradizionale o altro sistema edile.
Per il contratto si utilizzerà la « R.I.B.A. Standard Form of Building Contract » edizione 1963 (revisione luglio 1972) ad uso delle autorità locali.
 - Distinta degli impianti e dell'attrezzatura tecnica di cui l'appaltatore dispone per l'esecuzione dei lavori.
 - Dichiarazione da cui risulti il numero medio annuo delle maestranze e del personale direttivo occupati negli ultimi tre anni.
 - Indicazione dei tecnici o delle sezioni tecniche, appartenenti o meno all'impresa, di cui l'appaltatore intende avvalersi per l'esecuzione dei lavori.
4. 24 mesi.
5. Le condizioni contrattuali comportano la clausola che fa obbligo all'appaltatore di fornire una cauzione per il 10 % dell'importo dell'offerta. Tale cauzione dovrà essere depositata su un conto collettivo presso una banca scelta di comune accordo dall'appaltatore e dall'ente committente. I pagamenti saranno effettuati in conformità della « R.I.B.A. Conditions of Contract » sulla base di una valutazione mensile certificata all'uopo dall'ente committente.
6. a) 7 gennaio 1974.
 - Termine ultimo per la presentazione delle offerte : 21 febbraio 1974. I preventivi delle offerte vanno compilati in lire sterline.
 - Le offerte saranno aperte in presenza delle personalità seguenti : Chairman of the Housing Committee and senior representatives of the Housing, City Architect's and Town Clerk and Chief Executive Officer's departments.
 - Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per un periodo di 90 giorni a partire dal termine ultimo di presentazione.
- b) Percy Thomas Partnership, 11 Uniteladies Road, Bristol BS8 1AX.
- c) Inglese.
7. 21 gennaio 1974.
8. — Appropriata dichiarazione bancaria.
 - Bilanci dell'impresa o estratti dei medesimi qualora la legge sulle società del paese di residenza dell'imprenditore ne preveda la pubblicazione.
- 9.
10. — Termine ultimo per la presentazione delle offerte : 21 febbraio 1974. I preventivi delle offerte vanno compilati in lire sterline.
 - Le offerte saranno aperte in presenza delle personalità seguenti : Chairman of the Housing Committee and senior representatives of the Housing, City Architect's and Town Clerk and Chief Executive Officer's departments.
 - Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per un periodo di 90 giorni a partire dal termine ultimo di presentazione.
11. 28 novembre 1973.

Procedura ristretta

1. Direction départementale de l'équipement, 40, boulevard Anatole France, F-51022 — Chalons S/Marne.
 - condotte metalliche Ø 800 : 150 m ;
 - Ø 1 500 : 130 m ;
 - sifoni : 205 m ;
2. Procedura ristretta.
 - opere sotto la Vesle : sifoni Ø 800 e Ø 1 400 ;
 - opere connesse : sbocchi delle canalizzazioni, canaletto di scolo della Muire, condotto di evacuazione del condotto di scolo della Muire, rivestimento in calcestruzzo di un fossato sfioratore della Vesle.
3. a) Dipartimento della Marne, città di Reims (Francia).
 - b) Autostrada A4, 1° tratto dell'attraversamento della città di Reims (esecuzione dei lavori in terra generali e delle opere idrauliche necessarie alla sistemazione della rete di eduazione delle acque).

Prestazioni :

Lavori in terra generali

Sterro

 - asportazione dello strato di superficie della cava di prestito : 100 000 m³ ;
 - sterro gessoso utilizzato per ripiena o da depositare : 45 000 m³ ;
 - sterro argillo-torboso per opere stradali : 8 000 m² ;
 - sterro argillo-torboso per opere idrauliche : 35 000 m² ;

Ripiena

 - ripiena gessosa per rampe di accesso ai lavori : 48 000 m³ ;
 - ripiena in sabbia proveniente dalla cava di prestito : 270 000 m³ ;

Sistemazione della rete di eduazione :

Deviazione della Vesle

 - rivestimento degli argini e cunettone : 5 700 m² ;
 - rivestimento in ghiaia d'Aisne : 10 500 m².

Lavori di miglioria — Opere idrauliche

 - condotte in cemento armato Ø 400 : 40 m ;
 - Ø 800 : 55 m ;
 - Ø 1 500 : 420 m ;
 - c) Lotto unico.
 - d) Il bando non prevede la presentazione di progetti.
4. Per la totalità dei lavori : 10 mesi.
- 5.
6. a) 24 dicembre 1973.
 - b) M. le Directeur départemental de l'équipement, 40, boulevard Anatole France, 51022 — Chalons S/Marne
 - c) Lingua francese.
7. 10 gennaio 1974.
8. Gli imprenditori interessati dovranno allegare alla loro domanda di partecipazione un « foglio informazioni » ; il modulo sarà inviato, dal servizio di cui al punto 1, agli interessati che ne faranno richiesta.
9. — Importo delle prestazioni.
 - Capacità tecnica dell'impresa.
 - Garanzie professionali e finanziarie.
- 10.
11. 28 novembre 1973.

Procedura ristretta

1. Ente committente : Urban District Council of Bentley-with-Arksey, Council Offices, Bentley, Doncaster, DN5 ODB, Yorkshire, Regno Unito.
2. Procedura ristretta ai sensi dell'articolo 5. L'appalto sarà aggiudicato all'offerta più vantaggiosa tra quelle presentate da candidati prescelti.
3. a) Il sito su cui saranno effettuati i lavori proposti occupa cinque distinte aree di ripiena mineraria con una superficie complessiva di 1 582 ettari, in località di Bentley with Arksey, Yorkshire.
b) L'appalto sarà aggiudicato ad un solo imprenditore incaricato di tutte le prestazioni inerenti alla costruzione degli alloggi in appresso descritti :
Piano dettagliato.
Il progetto di valorizzazione interessa cinque aree ubicate entro un raggio di 1,75 km.
Sito B1 Redbourne Road, Bentley-with-Arksey, Doncaster. 4 appartamenti in palazzine di due piani.
Sito B2 Junction of Askern Road and Redbourne Road, Bentley-with-Arksey, Doncaster. 6 appartamenti in palazzine di due piani.
Sito C1 End of Redbourne Road, Bentley-with-Arksey, Doncaster. 23 appartamenti in palazzine di due e tre piani.
Sito E Victoria Road, Bentley-with-Arksey, Doncaster. 31 appartamenti in palazzine di 1, 2 e 3 piani.
Sito F Middlegate, Bentley-with-Arksey, Doncaster. 55 appartamenti in palazzine di due e tre piani.
I terreni sono livellati ma occorrerà prendere dovuti accorgimenti per scongiurare eventuali cedimenti minerari.
Tipi di costruzione
Appartamenti per due e tre persone con scale comuni.
Struttura.
Muri in mattoni con facciate in mattoni di paramano, solette in calcestruzzo prefabbricato e tetti a falda coperti di tegole.
Lavori connessi.
Rete viaria, opere fognali e relativi lavori esterni.
- c) L'appalto prevede un lotto unico.
- d) Non è richiesta la presentazione di piani.
4. I lavori dovranno essere completati entro un periodo di 104 settimane a partire dalla data concordata con l'imprenditore per l'inizio degli stessi.
5. Per la stesura del contratto si utilizzerà l'ultima revisione della « Standard Form of Building Contract » edizione con preventivi ad uso delle autorità locali, pubblicata dallo « Joint Contracts Tribunal ».
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione : 2 gennaio 1974.
b) Le richieste di partecipazione dovranno essere indirizzate a : the Clerk of the Council, Bentley-with-Arksey, Urban District Council, Council Offices, Bentley Doncaster, DN5 ODB, Regno Unito.
c) Le richieste dovranno essere redatte in lingua inglese.
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte :
4 gennaio 1974.
8. I candidati dovranno presentare le attestazioni seguenti :
— Prova che l'appaltatore non ricade in nessuno dei casi contemplati dall'articolo 23.
— Prova della capacità finanziaria ed economica dell'appaltatore, come indicato nell'articolo 25 a, b, c.
— Prova delle qualifiche ed esperienze tecniche dell'appaltatore, come indicato nell'articolo 26 a, b, c, d, e.
9. Di massima l'appalto sarà aggiudicato all'offerta più vantaggiosa, tuttavia l'ente appaltante non si impegna ad accettare alcuna offerta.
- 10.
11. 29 novembre 1973.

Procedura ristretta ⁽¹⁾

1. Ministère des armées, direction des travaux du génie de Rennes, Quartier Foch, 35998 Rennes — Armées, France.
2. Appel d'offres restreint sur devis descriptif avec publicité préalable. La liste des entreprises consultées sera arrêtée par la personne responsable du marché.
3. a) Bruz (Ille-et-Vilaine) ;
b) Construction de bâtiments pour le centre électronique de l'armement (CELAR) comprenant :
— deux grands halls,
— trois bâtiments « Laboratoire » dont un bâtiment à deux niveaux et deux bâtiments à un niveau,
— galeries de circulation entre bâtiments,
— réseaux divers et voiries.
c) Marché à lots :
Lot n° 1 : Terrassements et V.R.D. : 700 000 F,
Lot n° 2 : Gros-œuvre, étanchéité, revêtements, sols et murs, peinture : 4 800 000 F,
Lot n° 3 : Menuiseries intérieures et extérieures : 600 000 F,
Lot n° 4 : Serrurerie : 500 000 F,
Lot n° 5 : Électricité : 1 500 000 F,
Lot n° 6 : Faux-plafonds métalliques : 150 000 F,
Lot n° 7 : Faux-planchers et planchers métalliques démontables : 150 000 F,
Lot n° 8 : Massifs de réaction (béton et aciers de suspension) : 500 000 F,
Lot n° 9 : Ponts roulants et palans : 400 000 F,
Lot n° 10 : Chauffage, ventilation climatisation, plomberie sanitaire et air comprimé : 1 500 000 F.

Les entreprises ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou pour l'ensemble des lots et de se constituer en groupements d'entreprises conjointes ou en groupements d'entreprises solidaires.

Les entreprises désirant constituer un groupement d'entreprises solidaires sont informées qu'elles ne pourront appartenir à plusieurs groupements d'entreprises solidaires soumissionnant en vue de l'attribution du marché.

L'administration se réserve la possibilité de passer un marché séparé pour effectuer les travaux de chauffage ventilation, climatisation plomberie sanitaire et air comprimé.
4. Détails d'exécution :
Lot n° 1 : 14 mois,
Lot n° 2 : 14 mois,
Lot n° 3 : 8 mois,
Lot n° 4 : 8 mois,
Lot n° 5 : 6 mois,
Lot n° 6 : 6 mois,
Lot n° 7 : 3 mois,
Lot n° 8 : 6 mois,
Lot n° 9 : 4 mois,
Lot n° 10 : 14 mois.
5. Entreprise individuelle, entreprise générale ou groupement d'entreprises conjointes ou solidaires.
6. a) Le 31 décembre 1973 ;
b) Direction des travaux du génie de Rennes, Quartier Foch, 35998 Rennes Armées, France ;
c) Langue française.
7. Le 1^{er} février 1974.
8. Les candidats devront fournir tous les renseignements demandés par :
a) décret 73.431 du 14. 3. 1973 (JO n° 85 de la République française du 10. 4. 1973. Économie et Finances). « Fiche de renseignements à fournir par les candidats aux marchés — article 41-1 du code des marchés publics » ;
b) Arrêté du 16. 3. 1971 (JO de la République française du 6. 4. 1971) « Déclaration à souscrire par les entreprises individuelles ou sociétés, candidats aux marchés à l'État — article 41.2 du Code des marchés publics »,
dans le cadre de l'article 17-d de la directive 7/305/CEE du 26 juillet 1971 du Conseil des Communautés européennes (JOCE du 16. 8. 1971).
9. Pour l'attribution du marché, l'administration tiendra compte principalement du prix des prestations, des garanties professionnelles et financières des entreprises, ainsi que des références obtenues sur les chantiers similaires.
- 10.
11. 16 novembre 1973.

⁽¹⁾ Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta ⁽¹⁾

1. Greater London Council, The County Hall, London SE1 7PB, England.
2. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
3. a) Andover Town Development, Area 8, Stage 3A or Stages 3A and 3B combined, Hampshire, England.
Map reference : Ordnance sheet No SU3647SE.
- b) Construction of 93 dwellings on Stage 3A or 224 dwellings on Stages 3A and 3B combined, all 1 and 2 storey, garages and other works at estimated costs of £ 1 000 000 for Stage 3A or £ 2 400 000 for Stages 3A and 3B combined.
Foundations : concrete strip footing.
Floors : ground : *in situ* non reinforced concrete slabs others : timber joist with softwood boarding.
Structure : 265 mm cavity brick/block, 225 mm block and 225 mm brickwork.
Cladding : facing bricks and asbestos cement slates.
Roof : timber truss with asbestos cement slates.
Partitions : blockwork.
Windows : timber framed.
Principal nominated subcontracts :
 - Electrical installation : estimated value £ 20 000 for Stage 3A, estimated value £ 50 000 for Stage 3A and 3B combined.
 - Mechanical installation : estimated value £ 40 000 for Stage 3A, estimated value £ 100 000 for Stage 3A and 3B combined.
 Tenders for these subcontracts may have been obtained before the main tender is accepted.
Conditions of contract to be GLC standard form based on Royal Institute of British Architects (1963 Edition as revised) with full fluctuations clause for both labour and materials. Bills of Quantities will be supplied to be fully priced and returned by tenderers.
- c) Tenderers are invited to tender either for Stage 3A only (93 dwellings), or Stage 3A and 3B combined (224 dwellings).
- d)
4. Twenty four calendar months from the date of the Architect's order to commence work, expected to be in March 1974.
5. Should a group of contractors in temporary association be successful each firm to become jointly and severally responsible for the contract before acceptance.
6. a) 21 December 1973
- b) The Architect (ref AR/F/C). Greater London Council, Room 218 The County Hall, London SE1 7PB, England.
- c) English.
7. 22 January 1974.
8. — Name and address of the contractor's bankers from whom the Council's bankers can enquire as to the contractor's financial standing.
— Balance sheets for the past three years.
— Overall turnover on construction works for the past three years.
— List of works completed over the past five years (over £ 2 m)
— Detail of resources of labour and plant.
— Details of proposed organization and management techniques for handling the contract.
9. Lowest acceptable offer in competition subject to relationship of the price to the comparable estimate prepared by the architect, to approval by the Department of the Environment, and establishment of the contractor's financial stability.
10. — Six weeks will be allowed for tendering.
— The work will be supervised by the Council's architect. Direction on site may be given by a full time Clerk of Works.
— The preparation of the final account will be by the Council's Quantity Surveyor.
— A copy of the Conditions of Contract will be supplied to each tenderer together with two unbound copies of the Bills of Quantities. Additional unbound copies of the Bills, not exceeding two, will be supplied free of charge if requested.
— The Tender and Bills of Quantities must be completed in sterling and payment will be made only in sterling.
— No right exists to participate in the competition, nor can information be given as to the progress of the tenderer's application.
11. 30 November 1973.

⁽¹⁾ Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2994/73 della Commissione, del 31 ottobre 1973, che modifica gli importi compensativi monetari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 304 del 1° novembre 1973)

Alla pagina 10, allegato I, parte 4^a, colonna « Italia » :

anziché : « 02.02 A II a) 2 928 »,

leggasi : « 02.02 A II a) 2 982 ».
